

N. R.G. 13500/2014



TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giovanni Salina	Presidente
dott. Manuela Velotti	Giudice Relatore
dott. Anna Maria Rossi	Giudice

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 13500/2014 promosso da:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA
(C.F. _____ con il patrocinio dell'avv. _____ e dell'avv. M _____)

elettivamente domiciliato in VIA BELFIORE 1 BOLOGNA presso il difensore avv. RAVENNA GIOVANNI

ATTORE

contro
e dell'avv. _____ con il patrocinio dell'avv. _____
C/O AVV. _____ BOLOGNA; _____ PIAZZA DEI MARTIRI 5/2
CESENA; elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI MARTIRI 5/2
40121 BOLOGNA presso il difensore avv. G _____
S.R.L. (C.F. 04135630400) con il patrocinio dell'avv. _____
VIA S. STEFANO N. 11 BOLOGNA

CONVENUTI

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con atto di citazione del 7 luglio 2014 Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa conveniva dinanzi alla Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna e la socie' s.r.l., in persona del curatore speciale nominato con provvedimento del Tribunale di Bologna depositato il 31 luglio 2014, al fine di sentir dichiarare l'inefficacia nei propri confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., del conferimento dell'intera azienda di proprietà di _____ alla società a socio unico s.r.l. all'atto della costituzione di quest'ultima.

Si costituiva tempestivamente in giudizio _____ eccependo in via preliminare l'incompetenza per materia, e di conseguenza per territorio, del giudice adito, in quanto la controversia non rientrerebbe fra le materie che l'art. 3, comma 2, d.lgs. 168/2003 attribuisce alla sezione specializzata in materia di impresa, sicchè competente sarebbe, *ratione loci*, il Tribunale di Forlì.

Il convenuto chiedeva, inoltre, la revoca della nomina del curatore speciale, non sussistendo alcun conflitto di interessi con la società _____ s.r.l., con integrazione del contraddittorio

direttamente nei confronti di quest'ultima; nel merito, contestava integralmente la domanda, perché infondata in fatto e in diritto.

Si costituiva altresì la _____ s.r.l. in persona del curatore speciale, chiedendo il rigetto dell'eccezione di incompetenza e della domanda di revoca della nomina del curatore speciale e rimettendosi a giustizia nel merito.

All'esito dello scambio di memorie ex art. 183, VI c.p.c., la causa veniva rimessa al collegio all'udienza di precisazione delle conclusioni del 1° ottobre 2015.

Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto.

In proposito deve ritenersi che l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. esperita dall'odierna attrice, avente ad oggetto il conferimento dell'azienda di proprietà di _____ nella società a socio unico _____ s.r.l., non rientri tra le materie assegnate alle sezioni specializzate in materia di impresa.

L'art. 3 del d.lgs. 168/2003 (così come modificato dall'art. 2 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella L. 24 marzo 2012, n. 27) al secondo comma attribuisce alle sezioni specializzate, tra l'altro, le cause e i procedimenti "a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario (...)" e "b) relativi al "trasferimento delle partecipazioni sociali, o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti"; inoltre il terzo comma dell'art. 3 d.lgs. 168/2003 stabilisce che "le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2".

Ciò posto, si osserva che l'azione revocatoria ordinaria esperita dall'attore, soggetto terzo rispetto all'atto di conferimento in esame, non rientra nell'ambito dei c.d. rapporti societari diretti, cui fa riferimento la lett. a) dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 168/2003.

L'azione in questione non può essere neppure inclusa tra quelle previste dalla lett. b), comprendente cause e procedimenti relativi al "trasferimento delle partecipazioni sociali, o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti".

Una simile conclusione, come già ritenuto da questo Tribunale, "trova la propria ragion d'essere nella necessità di interpretare tale disposizione in maniera calibrata, quindi, non eccessivamente estensiva, rimettendo sotto l'egida del giudice specializzato qualsiasi atto avente ad oggetto quote e partecipazioni sociali, ma neppure in modo estremamente riduttivo" (v. Trib. Bologna, Sezione specializzata in materia di impresa, 4.11.2015); appare infatti condivisibile una lettura della norma che guardi non solo all'oggetto dell'atto, ma anche e soprattutto ai suoi effetti e alle sue ricadute, limitando, dunque, la competenza delle sezioni specializzate alle sole ipotesi in cui l'atto avente ad oggetto partecipazioni sociali "sia in grado, pur non attenendo a profili organizzativi determinati dall'esserci un contratto sociale, di incidere, anche in via indiretta, sullo stesso, sull'organizzazione interna della società e sul suo funzionamento" (v., ad es., Trib. Milano, 14.4.2005).

Ne discende che l'azione revocatoria, il cui risultato è qualificato dall'art. 2901 c.c. in chiave di semplice inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti unicamente del creditore che ha svolto l'azione, "in ragione della relatività dei suoi effetti, non inciderebbe in alcun modo sul contratto sociale, sulla struttura e sulla organizzazione/funzionamento del sodalizio, e, per ciò, non potrebbe essere di per sé devoluta alla Sezione Specializzata" (v. Trib. Bologna cit.).

Infine, non trova applicazione neppure il terzo comma dell'articolo 3 sopra citato, che attribuisce la competenza delle sezioni specializzate anche per le cause connesse a quelle elencate in precedenza, in quanto, nel caso di specie, nessuna ulteriore domanda è stata proposta, sicché non si verifica alcuna ipotesi di connessione.

Deve essere pertanto dichiarata l'incompetenza per materia della sezione specializzata del Tribunale di Bologna, e, conseguentemente, l'incompetenza per territorio del Tribunale ordinario di Bologna, essendo competente a decidere la presente controversia, in virtù dei criteri di collegamento previsti dagli artt. 18 e 20 c.p.c., il Tribunale di Forlì, nel cui circondario hanno rispettivamente residenza e sede l'attore e i convenuti e dove ha avuto luogo il conferimento di azienda oggetto di revocatoria.

Le spese di lite (che debbono essere liquidate anche nel caso di pronuncia con ordinanza sull'incompetenza, a seguito della riforma operata dalla L. n. 69/2009: vedi Cass., n. 21565/2011), vanno compensate tra le parti ai sensi del comma 2 dell'art. 92 c.p.c., alla luce della pressochè totale novità della questione trattata, rispetto alla quale non si riscontrano precedenti giurisprudenziali oltre i due, di merito, sopra richiamati.

P.Q.M.


Il Tribunale, nella causa introdotta con atto di citazione del 7 luglio 2014 da Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa nei confronti di e s.r.l., dichiara l'incompetenza funzionale della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna e l'incompetenza territoriale delle sezioni ordinarie del Tribunale di Bologna per essere competente a decidere la presente controversia il Tribunale di Forlì; fissa il termine di giorni 90 per la riassunzione del giudizio dinanzi a quest'ultimo; compensa tra le parti le spese di lite.

Bologna, 28 gennaio 2016.

Il giudice est.
dott.ssa Manuela Velotti



Il Presidente
dott. Giovanni Salina



IL CASO.it

Depositato in Cancelleria
- 1 FEB 2016

